



COMUNICATO STAMPA n. 28/26

Lussemburgo, 5 marzo 2026

Sentenza della Corte nella causa C-458/24 | [Daraa]¹

Il rifiuto di uno Stato membro di prendere in carico i richiedenti asilo di cui è responsabile può, in definitiva, comportare che lo Stato richiedente debba esaminare una domanda di asilo

La Commissione o qualsiasi altro Stato membro può proporre un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro che non rispetta il regolamento Dublino III

Alla fine del 2022 l'Italia ha comunicato agli altri Stati membri che, provvisoriamente e salvo eccezioni, essa non avrebbe più accettato trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale ai sensi del regolamento Dublino III². Essa avrebbe quindi rifiutato di prendere in carico i richiedenti rientranti nella sua competenza³.

Un giudice tedesco ha interrogato la Corte di giustizia sulle conseguenze che tale rifiuto può avere sulla ripartizione, prevista dal regolamento Dublino III, della competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale. Esso deve decidere se, nonostante tale rifiuto dell'Italia, la Germania potesse respingere in quanto irricevibile una domanda di asilo di un cittadino siriano e ordinare il suo allontanamento verso l'Italia per il motivo che quest'ultima era competente ad esaminare detta domanda. Il giudice tedesco si chiede, in particolare, se il rifiuto dell'Italia comporti che la Germania diventi competente per l'esame.

La Corte constata che **lo Stato membro designato come competente in base ai criteri previsti dal regolamento Dublino III non può sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento**. Infatti, una siffatta possibilità rischierebbe di mettere a repentaglio il buon funzionamento del sistema Dublino III. **Lo Stato membro in questione rimane quindi, in un primo momento, lo Stato competente**^{4 5}.

Tuttavia, qualora lo Stato competente abbia accettato la richiesta di presa o di ripresa in carico dell'interessato o, come nel caso di specie⁶, si consideri che l'abbia accettata per il fatto di non avervi risposto, il trasferimento deve, in linea di principio, essere effettuato entro un termine massimo di sei mesi. Quando l'effetto sospensivo del ricorso contro una decisione di trasferimento è stato concesso, come nella fattispecie, il termine di trasferimento decorre a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso. Pertanto, l'esecuzione della decisione di trasferimento deve avvenire al più tardi entro un termine di sei mesi a decorrere dalla decisione definitiva.

Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o di riprendere in carico l'interessato e la competenza è quindi trasferita allo Stato membro richiedente. Tale trasferimento di competenza avviene indipendentemente dalle cause di questa mancata esecuzione. Di conseguenza, esso ha luogo anche quando il trasferimento dell'interessato non ha potuto concludersi entro il termine a causa della sospensione unilaterale, da parte dello Stato membro inizialmente competente, delle procedure di presa e di ripresa in carico. **Questo automatismo garantisce che l'interessato abbia effettivo accesso alla procedura di asilo** e, quindi, l'effettività del suo diritto fondamentale di richiedere asilo in uno Stato membro.

Per porre rimedio a un'eventuale violazione del regolamento Dublino III da parte dello Stato membro inizialmente competente, la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro hanno la **possibilità di proporre contro quest'ultimo un ricorso per inadempimento** dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² [Regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

³ Ciò risulta, secondo il Tribunale amministrativo di Sigmaringen (Germania), che ha sottoposto alla Corte di giustizia la presente questione pregiudiziale, da due circolari inviate rispettivamente il 5 e il 7 dicembre 2022 dall'unità Dublino italiana a tutte le unità Dublino.

⁴ Di conseguenza, lo Stato membro (nella fattispecie, la Germania) che procede alla determinazione dello Stato membro competente non deve proseguire l'esame dei criteri previsti dal regolamento Dublino III né diventare esso stesso, in questa fase, lo Stato membro competente. Diverso è il caso in cui carenze sistemiche che comportano un rischio di trattamento inumano o degradante rendono impossibile il trasferimento verso lo Stato membro competente. Orbene, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che lo Stato membro competente abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico dei richiedenti protezione internazionale non giustifica, di per sé, la constatazione di tali carenze sistemiche (v. sentenza del 19 dicembre 2024, [Tudmur], [C-185/24 e C-189/24](#), nonché il comunicato stampa [n. 201/24](#)).

⁵ La Corte effettua altresì, peraltro, una precisazione in merito alla possibilità di respingere in quanto irricevibile una domanda di protezione internazionale ai sensi della [direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Secondo la Corte, la disposizione esaminata di tale direttiva non consente di respingere una domanda di protezione internazionale in quanto irricevibile per il motivo che lo Stato membro competente non è disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente. Infatti, qualora lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente decida di non esaminare una domanda di protezione internazionale per il motivo che un altro Stato membro è competente per l'esame di tale domanda e quest'ultimo abbia accettato una richiesta di presa o di ripresa in carico del richiedente, il rigetto di tale domanda deve essere garantito non già da una decisione di inammissibilità, bensì mediante una decisione di trasferimento e di non esame.

⁶ Nell'aprile 2023 la Germania aveva inviato all'Italia una richiesta di presa in carico dell'interessato. Poiché l'Italia non vi ha risposto, si ritiene, ai sensi del regolamento Dublino III, che essa abbia accettato la richiesta.